

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 228 del 27 maggio 2016, di adozione delle modalità operative di funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTE le note assessoriali prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 di “prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione” e prot. n. 7780/GAB/12 del 16/11/2016, esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la nota prot. n. 179229 del 24/07/2015, assunta agli atti del D.R.U. di questo Assessorato al prot. n. 17459 del 27/07/2015, con la quale il comune di **Messina** nella qualità di Autorità Procedente, ha chiesto l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) sulla variante urbanistica al P.R.G. vigente, relativa alla rettifica di errore materiale in esecuzione alla sentenza Tar Catania n. 745/2015 emessa dopo accoglimento del ricorso proposto dalla ditta Brancato Giuseppe.

VISTA la documentazione trasmessa dall’Autorità Procedente contenente il Rapporto Ambientale Preliminare ed allegati.

VISTA la nota prot. n. 9356 del 14/01/2016, assunta agli atti del D.R.U. di questo Assessorato al prot. n. 1029 del 15/01/2015, con la quale il comune di **Messina** ha comunicato “... che la Variante parziale al P.R.G. per la rettifica errore materiale n. 80 – Ditta Brancato Giuseppe, in esecuzione della sentenza TAR CT n. 745/15 è Coerente con la Variante Parziale di Tutela Ambientale, già trasmessa per la verifica di assoggettabilità ...”;

VISTA la certificazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie previste dall'art. 91 comma 3 della L.R. n. 9 del 07/05/2015;

VISTA la nota prot. n. 15086 del 25/07/2016, dell'Unità di Staff 2 – DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione della variante al P.R.G. di cui alla superiore nota comunale prot. n. 179229 del 24/07/2015, trasmettendola ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma.

- **Dipartimento regionale dell'Urbanistica – Servizio 3**
- **Dipartimento Regionale dell'Ambiente**
 - Servizio 1 – Valutazioni Ambientali*
 - Servizio 2 – Pianificazione e Programmazione Ambientale*
 - Servizio 3 – Gestione Tecnica Amministrativa Interventi Ambientali*
- **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana**
- **Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti**
- **Dipartimento Regionale dell'energia**
- **Dipartimento Regionale Tecnico**
- **Dipartimento Regionale dell'agricoltura**
- **Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale**
- **Dipartimento Regionale delle Attività produttive**
- **Città Metropolitana di Messina già Provincia Regionale di Messina**
 - *Territorio Ambiente – Parchi e Riserve*
 - *Protezione civile*
 - *Sviluppo economico*
- **Ufficio Genio Civile di Messina**
- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina**
- **Dipartimento della Protezione Civile – Servizio 11 Sicilia Nord Orientale**
- **Dipartimento per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**
- **ASP Messina**
- **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente**

VISTA la nota prot. n. 18230 del 23/09/2016, dell'Unità di Staff 2 – DRU con la quale, in qualità di segreteria *ratione materiae* ha trasmesso i relativi atti alla C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTO il parere n. **10/2016** del **06/12/2016** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con nota prot. n. 80625 del 07/12/2016, all'Unità di Staff 2 – DRU in qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, che di seguito si trascrive integralmente:

“Con nota prot. n. 66420 del 11/10/16, la segreteria della CTS del Dipartimento dell'Ambiente servizio I – valutazioni ambientali (RECTE: prot. n. 18230 del 23/09/16, la segreteria della CTS del Dipartimento dell'Urbanistica Unità di Staff 2), ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere tecnico previsto dal D.A. n. 228/GAB del 27/05/2016, la documentazione in essa elencata relativa alla Variante al P.R.G. in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Catania n. 745/15 - Ditta: Brancato nel comune di Messina.

Rilevato che dal contenuto del Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell'Allegato I del D.Lgs. 152/06 emerge quanto segue:

- a) **DESCRIZIONE GENERALE DESUMIBILE DAL R.P.A.**
- **Descrizione del contesto territoriale e stato attuale dell'ambiente in relazione alle componenti ambientali es: atmosfera, suolo, biosfera, ambiente umano, ambiente fisico ecc;**
- Elementi del contesto**

L'area, in un contesto urbano caratterizzato da un'intensa presenza di edilizia prevalentemente residenziale con l'esistenza di alcuni servizi di quartiere, risulta posta in una zona collinare morfologicamente “NON STABILE” (area ad elevata acclività superiore al 55%).

Componente atmosfera: clima acustico e qualità dell'aria

Dal rapporto preliminare ambientale non è possibile stabilire la qualità dell'aria ed il clima acustico attuali e dedurre gli effetti derivanti dall'attuazione delle piano.

Ambiente Idrico

Depositi fluviali terrazzati moderatamente addensati disposti su vari ordini lungo i versanti dei principali corsi d'acqua, costituiti da sabbia e limi con rari livelli ciottolosi.

Fattori Climatici

Data la tipologia di attività prevista dal Piano, non deriva alcun impatto su tale componente.

Suolo, Sottosuolo, Assetto Idrogeologico

Nella carta della microzonizzazione sismica l'area risulta classificata come SM.

L'area risulta "NON STABILE" (area ad elevata acclività superiore al 55%) come risulta dalla Tav. 5 - Stralcio tavola Carta Suscettività Territorio Centro - scala 1:4000 (allegata alla variante al PRG approvata con DDR n. 686/2002).

▪ Illustrazione del Piano

La presente Variante parziale al P.R.G. si è resa necessaria per consentire (anche a fronte di sentenza passata in giudicato del Tar Catania n. 745/2015 Reg. Prov. Coll) la variazione della destinazione Z.T.O. di alcuni lotti di terreno (tra cui quelli della Ditta proponente) da "A1" (immobili di interesse storico, monumentale o ambientale) a "B3a" Saturata.

Le Z.T.O. "B3a" comprendono aree di più o meno recente edificazione, che hanno esaurito la loro capacità edificatoria. Sono consentiti interventi di manutenzione, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di variazioni delle destinazioni d'uso, nel rispetto dei volumi, delle superfici utili e delle altezze preesistenti e delle distanze previste come da normative.

Il contesto urbanistico interessato dal piano comporta destinazioni urbanistiche di completamento.

▪ Descrizione del contesto territoriale e dello stato dell'ambiente con l'attuazione del Piano

Effetti:

il rapporto preliminare ambientale contiene scarsi elementi per individuare le conseguenze ambientali derivanti dall'attuazione del piano.

La variante consente una eventuale ristrutturazione dei volumi esistenti sostenibile dal punto di vista socio economico. Nessun utilizzo intensivo del suolo.

Rapporto con Piani sovraordinati e altri eventuali Piani pertinenti

La Variante in oggetto ricade all'interno dell'area interessata dalla Variante Parziale di Tutela Ambientale che, con D.A. n. 267 GAB del 29/06/2016 emanato da questo Assessorato, è stata assoggettata a procedura di V.A.S.

b) ESAME DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI DEI S.C.M.A.

Nessuna considerazione o parere risultano pervenute da parte delle S.C.M.A.

c) CONSIDERAZIONE E VALUTAZIONI SULLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Ritenuto

- che la variante al P.R.G. di Messina, sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, è necessaria per dare esecuzione alla sentenza n. 745/15 del T.A.R. Catania;

- che tale variante è finalizzata a qualificare le aree oggetto della modifica come B3a-zone sature;

- che la qualificazione delle aree suddette come B3a-zone sature è coerente con la Variante Parziale di Tutela Ambientale, già trasmessa per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. (nota prot n. 186029 del 04/08/15).

Considerato

- che, con D.A 267 del 29/6/16, detta Variante di Tutela Ambientale (come detto, coerente con la modifica al P.R.G. del comune di Messina sottoposta alla presente valutazione di

assoggettabilità a VAS) è stata assoggettata ai sensi dell'art. 12 comma 4, D.lgs n. 152/06 a procedura di V.A.S.;

- che il presente procedimento di verifica deve essere concluso necessariamente con un provvedimento positivo di inclusione ovvero di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (con o senza prescrizioni);

- che non è adottabile, quindi, alcun provvedimento atipico né di riunione del procedimento di valutazione di assoggettabilità a VAS in oggetto con altro procedimento già pendente ed avente ad oggetto la valutazione di un piano di tutela ambientale con esso coerente;

- che, come si desume dallo stesso rapporto ambientale preliminare, l'area oggetto della modifica al P.R.G. del comune di Messina in esecuzione della sentenza del T.A.R. Catania n. 745/15, è situata in zona collinare, morfologicamente non stabile;

- che tale modifica al P.R.G. di Messina, qualifica il terreno identificato alle particelle 40, 41, 42 e 43, foglio 121 ed alle particelle 44, 537, 35 e 207 del foglio 121 coi i relativi "sub" (unità immobiliari urbane) come zona B3a-satura;

- che nelle zone B3a-sature sono consentiti interventi di manutenzione, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di variazioni delle destinazioni d'uso, nel rispetto dei volumi, delle superfici utili e delle altezze preesistenti e delle distanze previste all'art. 3 delle norme tecniche di attuazione al P.R.G.;

- che le aree libere di pertinenza degli edifici si intendono inedificabili e potranno essere destinate ad attrezzature quali verde condominiale attrezzato per il tempo libero, il gioco e lo sport;

- che le aree libere non di pertinenza degli edifici sono destinate a servizi pubblici, in aggiunta agli standards di cui all'art. 3 del D.M. 02-04-68 n. 1444;

- che sono consentiti gli interventi di trasformazione a tetto delle coperture a terrazzo, nei limiti, con le condizioni e con le caratteristiche di cui all'art. 33 delle norme tecniche di attuazione al P.R.G..

- che sono consentite variazioni alla destinazione d'uso dei piani interrati o seminterrati, con la prescrizione dell'adeguamento delle superfici a parcheggio;

- che nelle zone B3a il piano si attua per intervento edilizio diretto (concessione o autorizzazione) senza previa valutazione da parte di alcun organo regionale degli effetti sull'ambiente che ne potrebbero derivare;

- che i cambi di destinazione d'uso, le opere di demolizione e ricostruzione e tutti gli altri interventi eseguibili in zone B3a con concessione ovvero autorizzazione, non rendono prevedibili le possibili conseguenze che ne potrebbero derivare per l'ambiente;

- che la localizzazione delle aree del P.R.G. oggetto di modifica da parte del comune di Messina in zone non assoggettate a tutela speciale (come descritto nel rapporto ambientale preliminare) non appare, sol per questo, ragione idonea a sostenere l'esclusione della modifica dalla procedura V.A.S.;

- che, inoltre, il P.R.G. del comune di Messina, approvato con DDR n. 686/02 non è mai stato sottoposto a procedura di valutazione ambientale;

- che, sebbene nel rapporto ambientale preliminare venga attestata l'insussistenza di alcun utilizzo intensivo del suolo come conseguenza della variante, occorre tener presente nell'attuazione del piano l'esistente massiccio utilizzo del territorio;

- che si ritiene quindi necessario ed opportuno sottoporre a V.A.S. la variante parziale per la modifica al P.R.G. di Messina anche in ragione della sua coerenza con la variante parziale di tutela ambientale, già trasmessa per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. (nota prot n. 186029 del 04/08/15) e già sottoposta con D.A 267 del 29/6/16 a procedura di valutazione ambientale strategica;

- che è rimesso alla scelta discrezionale del Comune di Messina procedere alla richiesta di V.A.S. per la modifica del P.R.G. del Comune di Messina resasi necessaria per ottemperare alla sentenza del TAR Catania n. 745/15, ovvero non procedere alla richiesta di V.A.S. suddetta poiché coerente con la variante parziale di tutela ambientale, già trasmessa per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. (nota prot n. 186029 del 04/08/15) e già sottoposta con D.A 267 del 29/6/16 a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Per quanto sopra rilevato e considerato, questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, esprime

PARERE

che la variante al P.R.G. proposta dal Comune di Messina al fine di qualificare l'area oggetto della modifica come zona B3a-satura sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.”.

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere n. **10/2016** del **06/12/2016**;

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. **10/2016** del **06/12/2016**, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la variante urbanistica al P.R.G. vigente, relativa alla rettifica di errore materiale in esecuzione alla sentenza Tar Catania n. 745/2015, emessa dopo accoglimento del ricorso proposto dalla ditta Brancato Giuseppe, al fine di qualificare l'area oggetto della modifica come zona B3a-satura nel comune di **Messina sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
- Art. 2)** Il Comune di **Messina**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, sulla *home-page* del DRU – *directory* “VAS-DRU”, *sub-directory* “provvedimenti” e a norma dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale di questo Assessorato.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

L'Autorità Competente per la VAS

L'ASSESSORE

Dott. Maurizio Croce

F.TO CROCE